DELIBERA N. 65 DEL 30 gennaio 2019

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla SIGECO Engineering S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento incarico per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a "interventi risanamento idrogeologico della collina Ospedale San Francesco di Paola". Importo a base di gara euro: 103.000,00. S.A.: Ufficio del Commissario di Governo per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico Regione Calabria.
PREC 226/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 11013 del 5.2.2018 presentata dalla SIGECO Engineering S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento incarico per l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativo a "interventi risanamento idrogeologico della collina Ospedale San Francesco di Paola;
VISTO in particolare il quesito sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore del RTP Studio Battaglia Geoengineering/Soil S.r.l./Studio Majone Associati in quanto ritenuto carente dei requisiti tecnico-professionale necessari per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori di opere strutturali speciali OS 21 in zona sismica. Sostiene, infatti parte istante che tale incarico non possa essere svolto dalla figura di un geologo;
VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota del 19.11.2018;
RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;
VISTA la memoria presentata dalla stazione appaltante con la quale ribadisce la correttezza del proprio operato. Segnala, inoltre la presenza di un'intervenuta pronuncia del TAR Calabria (sentenza n. 539/2012) avente contenuto analogo alla fattispecie oggetto della richiesta di parere. Nel merito della questione controversa, l'Ufficio del Commissario di Governo evidenzia come il bando di gara "*richiedeva la presenza di figure professionali concorrenti a un medesimo servizio (minimo tre) da raggiungere anche con la costituzione di una RTP tutte di alto profilo curriculare, ciascuno in funzione delle proprie competenze e del ruolo assunto, non la nomina di una sola figura da eleggere "direttore dei lavori monocratico"*. Ritiene la stazione appaltante che si dovesse procedere in attuazione dell'art. 101, comma 3 alla costituzione dell'ufficio direzione lavori, prevedendo figure di alta specializzazione. In tal senso il RTP aggiudicatario ha indicato per la direzione dei lavori opere strutturali l'Ing. Albert valutato positivamente dalla commissione di gara. Evidenzia, infine come l'affidamento in questione sia stato consegnato, seppur sotto le riserve di legge e che l'intervento oggetto di affidamento, stante l'urgenza derivante dal risanamento idrogeologico della

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

collina sottostante l'Ospedale di Paola e per i profili di ricaduta sociale derivante dalla vicinanza alla struttura di cui sopra è all'attenzione di un tavolo permanente presso la Prefettura di Cosenza tra tutti gli enti coinvolti (Direzione Sanitaria, Comune di Paola, Regione Calabria, protezione Civile Regionale);
VISTE le controdeduzioni inoltrate dal RTP aggiudicatario con le quali contesta le censure avanzate dalla società istante evidenziando come l'Ufficio di direzione lavori indicato sia composto da due ingegneri che si occupano delle opere strutturali (OS 21) e da un geologo che, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 si occupa del coordinamento della sicurezza. Precisa, inoltre che il bando di gara non prevedesse alcun divieto per la figura di direttore dei lavori, così consentendo al geologo di assumerne tale qualifica;
RILEVATO che per chiarezza espositiva, si rappresenta che la sopra richiamata sentenza del TAR Calabria, resa con riferimento a diversa procedura di gara e nei confronti di una diversa stazione appaltante, si limita ad affermare, tra l'altro che: "*dalle altre clausole della lex specialis di gara non emerge alcun divieto, nei confronti del professionista geologo, di essere capogruppo di uno RTP partecipante ad una gara di progettazione";*
VISTO quanto stabilito in generale dall'art 101 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare al comma 3 con riferimento ai compiti e alle funzioni e alla responsabilità della direzione lavori da affidarsi a un unico soggetto e alla eventuale presenza di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere, in relazione alla dimensione, alla tipologia nonché alla complessità dell'intervento;
CONSIDERATO che l'Ufficio della Direzione Lavori, così come definito nella disposizione sopra richiamata, è un ufficio pluripersonale composto dal Direttore dei Lavori e dai suoi coadiutori, ciascuno con individuate competenze specifiche;
RILEVATO che dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate può evincersi una differenza di ruolo, funzioni e responsabilità tra direttore lavori e direttore operativo, che vede quest'ultimo come assistente del primo al quale, in ragione di un rapporto di subordinazione, risponde direttamente per le attività poste in essere (vedi sul punto Delibera n.1021 dell'11 ottobre 2017);
VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018;
RITENUTO pertanto che nella scelta del soggetto professionale cui affidare la direzione lavori incida, sino a costituire fattore determinante, la tipologia dei lavori da realizzare e quindi la connessa specifica competenza e professionalità in relazione all'oggetto del contratto;
RILEVATO che in caso di lavori prettamente architettonici od ingegneristici, pur in presenza di aspetti e/o lavorazioni specifiche geologiche, verranno dunque incaricati della direzione lavori le figure professionali di volta in volta competenti (ingegnere, architetto, geometra etc.);
CONSIDERATO che la Direzione Lavori rientra, dunque, tra le attività riconducibili alla competenza del geologo, e deve intendersi limitata ai lavori per i quali il geologo possa assumere la titolarità del

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma

progetto, nonché a lavori che, pur ricompresi nella competenza di altri professionisti (ingegneri, architetti etc.), contengano però, prestazioni attinenti la geologia; in tal caso la direzione dei lavori del geologo sarà circoscritta a quanto di competenza attraverso l'incarico di *direttore operativo;*

RILEVATO che nel caso in esame, dai documenti prodotti, risulta che il RTP Studio Battaglia Geoengineering/Soil S.r.l./Studio Majone Associati abbia partecipato alla gara *de qua* dichiarando che il geologo Teodoro Aldo Battaglia, per conto dello studio Battaglia, svolga i compiti della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mentre l'Ing. Luigi Albert, per conto della SOIL S.r.l. si occupa della direzione operativa per le opere strutturali e gli ingegneri Beatrice Majone e Giacomo Galimberti, per conto dello Studio Majone Associati, svolgono i compiti di direzione lavori operativa per opere idrauliche,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che stante la natura delle lavorazioni oggetto di intervento, e tenuto dei compiti e delle funzioni assegnati al Direttore dei lavori, e delle connesse responsabilità, l'operato della stazione appaltante non appare conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2019

Il segretario Maria Esposito

Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma